

# COMUNE DI VILLETTE

Provincia del Verbano – Cusio - Ossola

---

**COPIA**

**SERVIZIO : PERSONALE**

**NUMERO : 171**

**Anno : 2022**

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022.

## D E T E R M I N A Z I O N E

Assunta il giorno **TRENTA** del mese di **NOVEMBRE** dell'anno **DUEMILAVENTIDUE**

### **Il Responsabile del Servizio**

Premesso:

- Che, con Determinazione del Sindaco in data 07 gennaio 2020 sono stati nominati i Che, con Determinazione del Sindaco in data 07 gennaio 2020 sono stati nominati i Responsabili della gestione dei servizi ai sensi dell'art. 50 comma 10° del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nonché degli articoli 13, 14 e 15 del vigente C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018;
- Che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 8 aprile 2022, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, sono stati approvati il Bilancio di Previsione ed DUPPS 2022-2024;
- Che, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 10 giugno 2022, esecutiva, si approvava Variazione al Bilancio di Previsione 2022-2024, ratificata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 25 luglio 2022;
- Che, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 26 agosto 2022, esecutiva, si approvava ulteriore Variazione al Bilancio di Previsione 2022-2024, ratificata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31 ottobre 2022;
- Accertata la propria disponibilità esistente sull'Intervento e capitolo riportato nella parte dispositiva della presente determinazione;
- Richiamata la normativa vigente che regola la costituzione del Fondo per le risorse decentrate, con particolare riferimento alle previsioni di cui al D. Lgs 165/2001 che impone a tutte le amministrazioni pubbliche la costituzione del Fondo in parola quale presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- Visto il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016 - 2018 stipulato in data 21 maggio 2018;

- Visto il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2019 – 2021 stipulato in data 16 novembre 2022;
- Considerato che, ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.5.2018, devono essere annualmente destinate risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale;
- Ritenuto, pertanto, di procedere nella costituzione del Fondo per l'anno 2022 in adeguamento all'art. 67 del CCNL 21 maggio 2018 ed all'art. 79 del CCNL 16 novembre 2022;
- Premesso che la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce atto gestionale sottoposto all'osservanza di vincoli economici suddivisi in:
  - risorse stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
  - risorse variabili, che presentano le caratteristiche della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- Preso atto che le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico finanziarie dell'Ente;
- Considerato che la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente nell'ambito della contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- Visto altresì l'art. 40 comma 3-quinquies del D. Lgs. 165/2001, come modificato dal D. Lgs.150/2009, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15";
- Richiamato l'art. 33 comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019 (c.d. Decreto "Crescita") e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica il tetto al salario accessorio così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11 dicembre 2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti nel 2022 rispetto ai presenti al 31 dicembre 2018;
- Ed ancora, in materia di risorse stabili, considerato che:
  - l'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018, prevede che il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31 comma 2 del CCNL 22.1.2004 pari a **euro 3.608,84**;
  - ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. a) del CCNL 21.5.2018 il fondo viene incrementato dell'importo, su base annua, pari ad € 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 ed a valere dall'anno 2019 e quindi per un importo di **euro 166,40**;
  - ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. b) del CCNL 21.5.2018, come già previsto dalle dichiarazioni congiunte n. 14 del CCNL 22.1.2004, n. 4 del CCNL 9.5.2006, n. 1 del CCNL 31.07.2009, il fondo viene incrementato, anche per l'anno 2022, di **euro 169,13**

- per integrare l'importo dell'incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all'importo attribuito dai CCNL al personale collocato nelle posizioni iniziali;
  - ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c) del CCNL 21.5.2018, come già previsto dall'art. 4 comma 2 CCNL 5.10.2001 "le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo in misura intera in ragione d'anno, della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio" e tal fine non è prevista integrazione per il 2022 data l'assenza di cessazioni dal servizio (le cessazioni fino al 2017 sono ricomprese nel fondo consolidato 2017);
  - ai sensi dell'art. 67 comma 5 lett. a) CCNL 22.5.2018 che prevede "Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente stabile di cui al comma 2 in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale" non si inserisce nessun importo, in quanto l'Ente per l'anno 2022 non ha attualmente incrementato la dotazione organica;
- Ritenuto di integrare le risorse variabili di cui all'art. 67 comma 3 CCNL 21.5.2018, in base alla normativa vigente, degli importi NON soggetti al limite del 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 mediante:
    - iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018, delle somme destinate alle attività svolte per conto dell'ISTAT per euro 0,00;
    - iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c) del CCNL 21.5.2018 delle somme destinate alle attività di recupero IMU e TARI in riferimento dell'art. 1 comma 1091 della L. 145 del 31.12.2018 (Legge di Bilancio 2019) da distribuire eventualmente ai sensi del regolamento vigente in materia e nel rispetto della normativa vigente in materia per euro 0,00;
    - iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018, delle somme destinate alle attività di emissione delle C.I.E. per euro 0,00;
    - iscrizione, ai sensi 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018, delle somme destinate ai cosiddetti
    - incentivi per funzioni tecniche D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per euro 4.000,00;
  - Ritenuto, che le risorse variabili, per il loro carattere di incertezza nel tempo, potranno essere utilizzate, secondo le previsioni della contrattazione decentrata, solo per interventi di incentivazione salariale che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi con contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo;
  - Tenuto conto che, l'Ente si impegna a modificare la presente costituzione del fondo nel caso di incremento o diminuzione del numero di dipendenti in servizio e comunque a rideterminare (anche in diminuzione) il salario accessorio complessivo in caso di sopraggiunte modifiche normative, chiarimenti ministeriali, interventi giurisprudenziali, sentenze o pareri di Corte dei Conti sulle modalità di calcolo di tale integrazione;
  - Dato altresì atto, che per il Fondo risorse decentrate 2022, quantificato il nuovo ammontare complessivo delle risorse da destinare al trattamento accessorio del personale in applicazione delle regole contrattuali vigenti (e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia), trovano applicazione le riduzioni derivanti dai vincoli ex art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i., calcolate secondo le istruzioni dettate dalla Ragioneria Generale dello Stato nella circolare n. 20/2015;
  - Rilevato che l'art. 23 del D.lgs. 75/2017 prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo* determinato per l'anno 2016. A tal fine si dà atto che detto limite viene rispettato per cui non vengono effettuate decurtazioni;
  - Riepilogando la nuova situazione contabile si rileva:

<b>Risorse Stabili</b>	<b>Anno 2022</b>
Art.67, comma 1, CCNL 21/5/18 "A decorrere dall'anno 2018, il Fondo delle risorse decentrate, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 2.1.2004.	€ 3.608,84
L'importo consolidato resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi	
Art.1, comma 456, Legge 147/2013 – Decurtazione Permanente	
Art.23, com. 2, D.Lgs 75/2017 Dec. Fondo Rispetto limite 2016	
<b>Totale Importo unico delle risorse soggette a vincolo, art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 - Risorse stabili.</b>	€ 3.608,84
Risorse Stabili (extra limite) - Incrementi	
Ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. a) del CCNL 21.5.2018 il fondo viene incrementato dell'importo, su base annua, pari ad € 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 ed a valere dall'anno 2019	€ 166,40
Differenziali di cui all'art. 67 comma 2 lett. b) del CCNL 21.5.2018, come già previsto dalle dichiarazioni congiunte n. 14 del CCNL 22.1.2004, n. 4 del CCNL 9.5.2006, n. 1 del CCNL 31.07.2009.	€ 169,13
Quota di cui all'art. 67 comma 2 lett. c) del CCNL 21.5.2018, come già previsto dall'art. 4 comma 2 CCNL 5.10.2001, ovvero: "le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam;	
<b>Totale Fondo Risorse Stabili</b>	€ 3.944,37
Risorse Variabili (CCNL 21.05.18 art.67 comma 3)	
Let. h) c. 3 art. 67 Risorse stanziare ai sensi del c. 4 (1,2% monte salari 1997 – già art. 15, c. 2 CCNL 1999)	€ 612,32
<b>Totale Fondo Risorse Variabili</b>	€ 612,32
<b>Totale Fondo (Risorse parte stabile e risorse parte variabile)</b>	€ 4.556,69
Let. i) c. 3 art. 67 Risorse stanziare ai sensi del c. 5 lett. b) (ISTAT, recupero IMU e TARI, CIE emesse, incentivi Funzioni tecniche) extra limite	€ 1.200,00

- Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
- Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni; Visto il D.LGs. 50/2016 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità e lo Statuto dell' Ente;

## **DETERMINA**

Sulla base delle disposizioni introdotte dall'art.67 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali, sottoscritto il 21 maggio 2018, nonché dalle indicazioni normative contenute nell' art. 23 del d.lgs. 75/2017:

1. di approvare la costituzione del fondo da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, definito per l'anno 2022, nella misura risultante dal seguente prospetto:

<b>Risorse Stabili</b>	<b>Anno 2022</b>
Art.67, comma 1, CCNL 21/5/18 "A decorrere dall'anno 2018, il Fondo delle risorse decentrate, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 2.1.2004.	€ 3.608,84
L'importo consolidato resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi	
Art.1, comma 456, Legge 147/2013 – Decurtazione Permanente	
Art.23, com. 2, D.Lgs 75/2017 Dec. Fondo Rispetto limite 2016	
<b>Totale Importo unico delle risorse soggette a vincolo, art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 - Risorse stabili.</b>	€ 3.608,84
Risorse Stabili (extra limite) - Incrementi	
Ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. a) del CCNL 21.5.2018 il fondo viene incrementato dell'importo, su base annua, pari ad € 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 ed a valere dall'anno 2019	€ 166,40
Differenziali di cui all'art. 67 comma 2 lett. b) del CCNL 21.5.2018, come già previsto dalle dichiarazioni congiunte n. 14 del CCNL 22.1.2004, n. 4 del CCNL 9.5.2006, n. 1 del CCNL 31.07.2009.	€ 169,13
Quota di cui all'art. 67 comma 2 lett. c) del CCNL 21.5.2018, come già previsto dall'art. 4 comma 2 CCNL 5.10.2001, ovvero: "le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam;	
<b>Totale Fondo Risorse Stabili</b>	€ 3.944,37
Risorse Variabili (CCNL 21.05.18 art.67 comma 3)	
Let. h) c. 3 art. 67 Risorse stanziare ai sensi del c. 4 (1,2% monte salari 1997 – già art. 15, c. 2 CCNL 1999)	€ 612,32
<b>Totale Fondo Risorse Variabili</b>	€ 612,32
<b>Totale Fondo (Risorse parte stabile e risorse parte variabile)</b>	€ 4.556,69
Let. i) c. 3 art. 67 Risorse stanziare ai sensi del c. 5 lett. b) (ISTAT, recupero IMU e TARI, CIE emesse, incentivi Funzioni tecniche) extra limite	€ 1.200,00

2. Di assumere i corrispondenti impegni di spesa dando atto che la spesa sarà imputata all'esercizio 2022, anno in cui l'obbligazione giuridica passiva diviene esigibile:
  - per la parte non volta a finanziare le progressioni orizzontali e indennità di comparto al codice 01.02-1 del bilancio di previsione 2022 – capitolo 2446;
  - per la parte volta a finanziare le progressioni economiche orizzontali e indennità di comparto al codice 01.02-1 del bilancio di previsione 2022 – capitoli 40, 50 e 132;
  - per la parte destinata a finanziare gli incentivi funzioni tecniche al codice 01.06-1 del bilancio di previsione 2022 – capitoli 156, 157 e 158;
3. Di dare informazione successiva del presente atto, alle OO.SS. ed alle R.S.U., in ossequio all'art. 5, comma 2 D. Lgs. n. 165/2001;
4. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dall'art.3 comma 1 della Legge n. 213/2012.

Il Responsabile del Servizio  
(F.to Salina Dott.ssa Antonella)

\*\*\*\*\*

---

---

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 337 Registro Pubblicazioni anno 2022

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata pubblicata sul Sito Internet del comune ed affissa in copia all'Albo Comunale in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Villette, lì 24 dicembre 2022

**Il Segretario Comunale**  
F.to SALINA Dott.ssa Antonella

---

Visto di regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria alla presente determinazione.

Villette, lì 30 novembre 2022

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
F.to AZZARI Dr. Fabio

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Villette, lì 24 dicembre 2022

**Il Segretario Comunale**  
SALINA Dott.ssa Antonella  
Firmato in originale agli atti

---

---